

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1180

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

Utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con *standards* qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati

Presentato il 24 gennaio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge è stato predisposto in attuazione della deliberazione CIPI del 21 dicembre 1978 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 22 febbraio 1979) che ha approvato il programma finalizzato per l'industria della pasta per carta e della carta ed ha previsto, tra l'altro, l'imposizione, per tutte le amministrazioni e gli enti pubblici, dell'obbligo di utilizzare carte aventi *standards* qualitativi minimi correlati all'uso al quale sono effettivamente destinate, eliminando le norme che limitano il contenuto di fibre di recupero e di pasta ad alta resa (punto 1, 4).

La stessa deliberazione (punto 4.2, lettera *d*) ha previsto anche che il settore cartario sia indirizzato verso un maggiore impiego di materie prime nazionali.

Alla luce di questi principi — come anche del dichiarato orientamento della Comunità europea per il recupero della carta straccia e del cartone — è stato predisposto l'unito disegno di legge.

Al riguardo si deve sottolineare come il medesimo si indirizzi, oltreché alle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti che ricevono in via ordinaria contributi a carico del bilancio dello Stato o riscuotono tributi

per conto dello Stato, anche agli enti pubblici cosiddetti economici.

Trattasi di una estensione rispetto a quanto inizialmente previsto dalla deliberazione del CIPI; va tenuto presente, in proposito, che le economie perseguibili risulterebbero notevolmente maggiori, ed inoltre aumenterebbe l'« effetto di imitazione » che potrebbe influenzare la richiesta di prodotti cartari anche nel settore privato, rendendo quindi molto più importanti le conseguenze della norma.

Non si è, d'altro canto, ritenuto di imporre tassativamente l'impiego di carta riciclata in considerazione delle difficoltà di raccolta che attualmente ancora si incontrano nel nostro Paese, tanto che notevoli quantitativi di carta da macero vengono importati (l'Italia è il maggiore importatore comunitario con oltre 760.000 tonnellate importate nel 1979, contro le 1.848.000 tonnellate nell'intera Comunità); l'imposizione tassativa di impiegare carta riciclata avrebbe potuto comportare quindi un incremento del prezzo per la maggiore domanda ed una maggiore importazione di carta da macero, andando in sostanza contro un altro degli obiettivi del programma.

Con l'unito disegno di legge, pertanto, si è inteso facilitare il perseguimento delle volute economie disponendosi l'abrogazione di tutte le norme legislative e regolamentari che prevedono per le forniture prodotti cartari di particolari, elevati *standards* qualitativi, spesso superflui per l'impiego cui sono destinati e che vietano frequentemente l'uso di carte e cartoni fabbricati anche con fibre di recupero, paste ad alta resa e paste di paglia, soprattutto per un vecchio pregiudizio nei confronti di questi prodotti. Restano invece in vigore le norme particolari che fissano le caratteristiche per certi prodotti (carte valori, carte per sigarette, carte destinate a venire in contatto con alimenti).

Si dispone poi (articolo 2) che lo Stato, gli enti pubblici territoriali ed economici,

e gli enti comunque soggetti a vigilanza o tutela dello Stato o di enti pubblici territoriali, hanno l'obbligo di prevedere per le loro forniture — anche se, naturalmente, non in via esclusiva — prodotti cartari contenenti anche, alternativamente o cumulativamente, fibre di recupero, paste ad alta resa, paste di paglia, stabilendo anche una leggera, praticamente impercettibile, riduzione del peso della carta attualmente in uso.

Nell'articolo 3 si prevede un obbligo di normalizzazione dei formati secondo la norma UNI 923-924 del 20 aprile 1939 (che già venne in passato resa obbligatoria con decreto del 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1941), e che è, del resto, esattamente conforme alla norma internazionale ISO 216-1975, e cioè di usare soltanto i formati *standard* per i quali è stata internazionalmente riconosciuta l'utilità, con esclusione degli altri, poiché anche da questo ci si possono attendere considerevoli economie.

Con gli articoli 4 e 5 si prevede l'obbligo per le amministrazioni e per gli enti dotati di autonomia, di uniformare i loro acquisti di prodotti cartari alle previsioni di un capitolato tipo, predisposto con decreto del Ministro dell'industria, di concerto col Ministro del tesoro, al fine di conseguire *standards* qualitativi sufficienti e non superflui per le esigenze dei vari servizi delle amministrazioni interessate.

Si è ritenuto tuttavia di non vincolare rigidamente le amministrazioni alla rigorosa osservanza delle previsioni del capitolato, nel rilievo che spetta in primo luogo al senso di responsabilità delle amministrazioni stesse indirizzare la loro richiesta di prodotti cartari verso i tipi individuati nel capitolato al fine di conseguire le economie previste dalla legge e favorire un maggior impiego di materie prime nazionali.

In quest'ottica si è mantenuta la possibilità di eventuali acquisti di prodotti più costosi, idonei ad esigenze particolari, su-

bordinando però tali acquisti al controllo preventivo della relativa delibera da parte degli organi istituzionalmente preposti al controllo e alla vigilanza.

Infine, l'articolo 5 prevede ancora un regolamento di esecuzione della legge — da emanarsi con decreto del Ministro dell'industria di concerto col Ministro del

tesoro — allo scopo di determinare le caratteristiche qualitative dei prodotti cartari in vista di una loro classificazione tecnica che non sembra possibile cristallizzare in una predeterminazione legislativa attesa l'evoluzione continua della produzione ed i progressi delle tecniche di lavorazione.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutte le disposizioni generali o speciali, che comunque prescrivano, per le forniture di carte e cartoni allo Stato ed agli enti di cui al successivo articolo 2, l'impiego di prodotti con impasti di pura pasta chimica di legno ed aventi particolari caratteristiche, sono abrogate.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che vietano, per tali forniture, l'impiego di carte e cartoni fabbricati con impasti composti anche con fibre di recupero, paste ad alta resa e paste di paglia.

Nulla è innovato per quanto concerne le carte valori, le carte e gli articoli cartacei e cartotecnici per tabacchi lavorati, le carte e i cartoni destinati a venire in contatto con alimenti, e gli altri prodotti cartari, oggetto di specifiche previsioni normative, che debbono presentare determinati requisiti essenziali alla loro utilizzazione.

ART. 2.

Lo Stato e gli enti pubblici territoriali, nonché tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela dello Stato o delle regioni, province, comuni e gli enti pubblici economici, devono prevedere, nei capitolati di appalto per le forniture di prodotti cartari, l'acquisto e l'utilizzazione di prodotti fabbricati anche con l'impiego, alternativamente o cumulativamente, delle paste o fibre indicate al secondo comma dell'articolo precedente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle forniture occorrenti agli uffici della pubblica amministrazione eseguite dal Provveditorato generale dello Stato tramite l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, ai quali devono rivolgersi per le proprie occorrenze di

prodotti cartari anche le aziende autonome di Stato e le amministrazioni che, per tali forniture, dispongono di fondi propri.

La disposizione di cui al precedente comma si applica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sempre che l'utilizzazione di prodotti ivi indicati risulti compatibile, a giudizio dell'Amministrazione medesima, con le esigenze delle sue lavorazioni industriali.

Salvo esigenze particolari, i capitolati devono inoltre prevedere grammature inferiori di almeno il 3 per cento di quelle attualmente adottate, nel caso di peso per metro quadrato superiore a grammi 61 e inferiore a grammi 85, e del 5 per cento per pesi superiori.

ART. 3.

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all'articolo 2 utilizzeranno esclusivamente i formati riportati dalla norma UNI 923-924 del 20 aprile 1939 allegata alla presente legge.

ART. 4.

Ogni acquisto di prodotti cartari aventi caratteristiche difformi da quelle indicate nel capitolato-tipo di cui al secondo comma del successivo articolo 5, è subordinato alla preventiva autorizzazione delle autorità preposte al controllo o alla vigilanza.

ART. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, ed avvalendosi della consulenza tecnica del Provveditorato generale dello Stato e della Stazione sperimentale della cellulosa, della carta e delle fibre tessili, emana il regolamento di esecuzione con il quale determina i criteri per la classificazione

delle carte e degli altri manufatti cartari, tenendo conto delle loro caratteristiche qualitative e della loro idoneità alle varie utilizzazioni, stabilisce le caratteristiche delle singole categorie di prodotti cartari ed indica per quali di esse può essere ammessa la presenza di puntini colorati o di altri difetti tollerabili con riferimento ai vari usi cui le diverse categorie di prodotto vanno destinate.

Nello stesso termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, approva un capitolato-tipo per la fornitura di prodotti cartari ai soggetti indicati all'articolo 2, che provvedono quindi, nei sei mesi successivi, ad emanare i provvedimenti di loro competenza, al fine di uniformare le occorrenti forniture di carta alle previsioni del capitolato-tipo medesimo.

FORMATI DELLE CARTE * — UNI 923-924

(La presente unificazione concorda coi risultati dei lavori svolti in seno alla Federazione internazionale degli enti nazionali di unificazione ISA)

*Esempio di designazione di un formato avente dimensioni
210 x 297 mm (prodotto finito)*

A 4

(aggiungere le indicazioni supplementari, vedere punto 4)

Serie fondamentale		Serie complementari		Dimensioni dei formati (prodotti finiti) (vedere chiarimenti, punto c) mm
Serie A Designazione	Serie B Designazione	Serie C Designazione		
	B 0	C 0		1000 x 1414 917 x 1297 841 x 1189
A 0				
	B 1	C 1		707 x 1000 648 x 917 594 x 841
A 1				
	B 2	C 2		500 x 707 458 x 648 420 x 594
A 2				
	B 3	C 3		353 x 500 324 x 458 297 x 420
A 3				
	B 4	C 4		250 x 353 229 x 324 210 x 297
A 4				
	B 5	C 5		176 x 250 162 x 229 148 x 210
A 5				
	B 6	C 6		125 x 176 114 x 162 105 x 148
A 6				
	B 7	C 7		88 x 125 81 x 114 74 x 105
A 7				
A 8				52 x 74
A 9				37 x 52
A 10				26 x 37

* La presente unificazione riguarda le carte per usi grafici in generale (carte d'ufficio e d'amministrazione, da scrittura, da stampa, per pubblicazioni, disegni, ecc.), e considera soltanto i formati dei prodotti finiti, cioè pronti per l'uso senza ulteriore lavorazione cartotecnica. Essa non vincola pertanto i formati delle carte grezze, o semplicemente rifilate ma non finite, che possono richiedere dimensioni adeguatamente aumentate, rispetto a quelle del prodotto finito, a seconda dei vari tipi di carta ed in relazione alle applicazioni.

1. — La serie fondamentale A deve essere applicata, di regola, per prodotti cartotecnici primari (fogli di lettere, opuscoli, fascicoli, eccetera); la serie complementare C e la serie complementare B devono essere applicate, di regola, per altri prodotti cartotecnici destinati a contenere formati della serie fondamentale A (buste, cartelle, raccoglitori, eccetera), oppure per elementi complementari di prodotti cartotecnici in formati della serie fondamentale A.


Le serie complementari B e C non devono essere applicate per prodotti cartotecnici primari se non in caso di eccezione.

2. — Oltre ai formati del prospetto numerico si possono avere anche formati allungati e formati a striscia.

I formati allungati si ottengono moltiplicando il lato minore di un formato del prospetto numerico per il necessario numero di volte, eventualmente anche frazionario con la frazione $\frac{1}{2}$, ed in caso di necessità anche con le frazioni $\frac{1}{4}$ e $\frac{3}{4}$.

I formati allungati si designano mediante la sigla del formato d'origine preceduta dal fattore numerico che indica quante volte tale formato è ripetuto.


Esempio: $2\frac{1}{2}$ A 4



I formati a striscia si ottengono dividendo il lato minore di un formato del prospetto numerico in due od in quattro parti uguali.

I formati a striscia si designano mediante la sigla del formato d'origine preceduta dalla frazione corrispondente alla divisione.

Esempio: $\frac{1}{2}$ A 4.



3. — Formati diversi da quelli considerati nella presente unificazione possono essere impiegati quando, per esigenze particolari, risultano inevitabili.

4. — La carta viene tagliata, di regola, nei vari formati senza vincolo rispetto al senso di fabbricazione della carta sulla macchina continua; quando i formati, per particolari esigenze, debbano avere un determinato orientamento rispetto al senso di fabbricazione della carta, la designazione deve essere completata con la necessaria indicazione.

Chiarimenti.

a) I formati della presente unificazione, conformi a quelli internazionali ISA, sono basati sui seguenti principi.

Il rapporto fra il lato minore ed il lato maggiore del formato è tale, che dimezzando il formato stesso, parallelamente al suo lato minore, il nuovo formato che si ottiene conserva il medesimo rapporto fra i lati: questa condizione è soddisfatta quando i lati del formato stanno fra loro nel rapporto $1:\sqrt{2}$ cioè 1:1,414.

I successivi formati di ciascuna serie sono ottenuti dimezzando, parallelamente al lato minore, il formato immediatamente più grande della serie.

Le dimensioni dei formati unificati sono determinate assumendo come base originaria il formato avente la superficie di 1 m² (formato A 0). I formati della serie complementare B sono intercalati tra i formati della serie fondamentale A secondo le medie geometriche (il formato B 0, base della serie B, presenta il lato minore della lunghezza di 1 m): i formati della serie complementare C sono intercalati fra i successivi formati (aventi uguale indice numerico) della serie B ed A secondo le medie geometriche.

b) Nella designazione dei formati unificati, il numero indica quante volte il formato base della serie (contrassegnato col numero d'ordine 0) viene dimezzato per ottenere il formato voluto.

c) Le dimensioni dei formati finiti sono indicate in millimetri, anziché in centimetri secondo la precedente consuetudine, senza pregiudizio delle tolleranze.